

FOGLIO INFORMATIVO
Numero 2 del 22/09/2021
Relativo al rilascio di "Garanzia Confidi Centro Nord a valere su fondi ex L.R. 4/2020 e Convenzione Chambre Confidi 2020 con contributo a fondo perduto una tantum a valere sulla L.R. 15/2021"

SEZIONE I - INFORMAZIONI SUL CONFIDI

CONFIDI CENTRO NORD Società Cooperativa di garanzia collettiva fidi
Sede legale: Via B. Festaz, 79 - 11100 Aosta (AO) - Tel. 0165/548588 - Fax 0165/43301
Direzione generale: Via Valfonda, 9/11 - 50123 Firenze - Tel. 055/2707345 - Fax 055/281615
E-mail: segreteria@confidicentronord.it
Posta certificata: segreteria@pec.confidicentronord.it
sito internet: www.confidicentronord.it
Numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Aosta: 91005400071
Codice Fiscale n. 91005400071 e Partita I.V.A.: 01082000074
Iscrizione nel Registro Regionale degli Enti Cooperativi sezione Mutualità Prevalente al n. A153738
Iscritto ALBO DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI EX ART. 106 TUB al numero 133 - codice meccanografico 19561

SEZIONE I BIS - DATI E QUALIFICA SOGGETTO INCARICATO DELL'OFFERTA FUORI SEDE (da compilarsi a cura del soggetto incaricato dell'offerta)

NOME E COGNOME: _____

- Dipendente/collaboratore del Confidi Centro Nord
- Mediatore finanziario (Iscritto nell'albo) n. _____

Indirizzo _____
Telefono _____ Fax _____ E-mail _____

IL SOTTOSCRITTO (NOME E COGNOME DEL CLIENTE) _____

in proprio / in qualità di legale rappresentante dell'azienda _____

attesta di aver ricevuto dalla persona su menzionata, prima della conclusione del contratto:

- il documento "Guida sull'Arbitro Bancario Finanziario"
- tabella "Tassi Effettivi Globali Medi"
- il presente foglio informativo, composto di n. 2 pagine

Luogo e data, _____

FIRMA _____

SEZIONE II - CARATTERISTICHE DELLA "GARANZIA CONFIDI CENTRO NORD A VALERE SU FONDI EX L.R. 4/2020 E CONVENZIONE CHAMBRE CONFIDI 2020" E PRINCIPALI RISCHI DELL'OPERAZIONE CONNESSA ALL'EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO UNA TANTUM A VALERE SULLA L.R. 15/2021

Il Confidi garantisce il rimborso dei finanziamenti concessi ai propri soci dalle banche e dagli altri intermediari finanziari. Possono essere soci del Confidi soltanto le PMI (piccole e medie imprese) anche se non sono escluse imprese di dimensioni maggiori entro i limiti previsti dallo Statuto e dalla normativa pro tempore vigente.

In particolare, la "Garanzia Confidi Centro Nord a valere su fondi ex L.R. 4/2020 e Convenzione Chambre Confidi 2020 con contributo a fondo perduto una tantum a valere sulla L.R. 15/2021" viene concessa dal Confidi, su richiesta dei Soci e dopo un'opportuna ed autonoma valutazione del merito di credito. La garanzia in esame, è finalizzata ad assicurare ai predetti intermediari finanziari il puntuale rimborso del finanziamento garantito dal Confidi, e viene rilasciata agli stessi intermediari finanziari nella forma tecnica "a prima richiesta". Nel caso di rilascio da parte del Confidi di garanzia a prima richiesta gli intermediari garantiti possono richiedere, in caso di inadempimento del socio del Confidi, il rimborso dei finanziamenti direttamente al Confidi stesso senza la preventiva escussione del socio inadempiente.

L'intervento del Confidi a garanzia dei finanziamenti concessi dai predetti intermediari ai soci del Confidi stesso si configura nei confronti del socio come un "credito di firma". Confidi rilascia la garanzia per iscritto.

Il medesimo Confidi, essendo autorizzato ad accompagnare le PMI e i liberi professionisti nell'accesso al contributo fondo perduto una tantum di cui all'articolo 14 della L.R. 15/2021 e successive DGR cui si fa espresso rinvio, si impegna a promuovere ai Soci l'opportunità del contributo in c/capitale connesso al rilascio della garanzia.

L'entità del contributo, consistente in una sovvenzione diretta in denaro, è determinato dai singoli Confidi ai sensi della normativa vigente:

- nel caso di finanziamenti di cui all'articolo 3, comma 2, lettera c), nella misura massima del 6 per cento dell'importo del finanziamento, fino ad un massimo di euro 15.000,00 per beneficiario;
- nel caso di finanziamenti di cui all'articolo 3, comma 2, lettera a), nella misura massima del 6 per cento calcolato sull'importo massimo dei due terzi dell'importo del finanziamento contratto ai sensi all'articolo 3, comma 2, lettera c), della l.r. 4/2020, fino ad un massimo di euro 15.000,00 per beneficiario.

La garanzia è a valere sul patrimonio del Confidi e su appositi e distinti Fondi Rischi (di seguito Fondi) costituiti mediante l'assegnazione di risorse finanziarie della Regione Autonoma della Valle d'Aosta e della Camera Valdostana delle Imprese e delle Professioni - Chambre Valdôtaine des Entreprises et des Activités Libérales (di seguito Enti Pubblici), vista la legge regionale 25 marzo 2020, n. 4, recante "Prime misure regionali urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", ed in particolare l'articolo 3 che individua gli interventi per favorire l'accesso al credito delle PMI e dei liberi professionisti per il tramite dei Confidi, secondo i criteri indicati dalla Delibera della Giunta Regionale n. 314 del 27 aprile e la Delibera della Giunta della Camera valdostana delle imprese e delle professioni n. 22 del 28 aprile 2020.

Nello specifico, i beneficiari degli aiuti in forma di garanzia possono essere:

- a) le PMI iscritte al Registro delle Imprese presso le CCIAA, ed in regola con i pagamenti annuali alla Camera Valdostana delle imprese e delle professioni, e con un codice prevalente di attività ammissibile, ai sensi del Regolamento UE n. 1407/2013 ("Regolamento de minimis") - Codice ATECO 2007. Le PMI in parola devono avere almeno un'unità locale operativa attiva in Valle d'Aosta e non devono avere procedure concorsuali in atto al 31 dicembre 2019;
- b) i Liberi Professionisti che operano stabilmente in Valle d'Aosta con sede dichiarata ai fini fiscali nel territorio regionale e che non hanno procedure concorsuali in atto al 31 dicembre 2019.

Non è ammissibile, comunque, la concessione di garanzie a valere sul Fondo Rischi ex l.r. 4/2020 ai predetti soggetti che:

- abbiano ricevuto aiuti in Regime "de minimis" oltre le soglie previste dal Regolamento CE n. 1407/2013 in termini di ESL - Equivalente Sovvenzione Lorda;
- siano qualificabili come imprese in difficoltà, così come definite dal Regolamento (UE) 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, come descritto all'articolo 2 paragrafo 18.

Per la richiesta di garanzia relativa agli affidamenti in esame, il socio/cliente dovrà acconsentire a fornire a Confidi Centro Nord Soc. Coop. tutta la documentazione necessaria per l'espletamento delle attività di legge di vigilanza da parte delle autorità preposte ai controlli per la gestione dei Fondi sopracitati.

Sono considerate ammissibili le garanzie concesse dai Confidi per favorire l'accesso al credito da parte delle PMI e dei liberi professionisti per la realizzazione delle seguenti tipologie di intervento (di seguito anche solo "interventi"):

- riequilibrio finanziario per la rinegoziazione dei prestiti esistenti, estinzione di linee di credito a breve e medio termine e adozione di piani di rientro dell'indebitamento (articolo 3, comma 2, lettera c) della l.r. 4/2020). I finanziamenti devono avere una durata compresa tra otto e dieci anni;
- investimenti produttivi e infrastrutturali (articolo 3, comma 2, lettera a) della l.r. 4/2020) solo se contestuali alle operazioni di cui al punto precedente. Per contestuali si intendono le operazioni deliberate congiuntamente dalla banca concedente oppure afferenti ad un unico finanziamento. I finanziamenti devono avere una durata compresa tra otto e dieci anni;

Le suddette tipologie di intervento possono essere finalizzate anche all'avvio di nuove iniziative imprenditoriali successive alla data di entrata in vigore della l.r. 4/2020.

Di seguito le caratteristiche delle operazioni finanziarie garantibili dai Confidi connesse alle misure regionali promulgate a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19:

- Finanziamenti con
- durata minima 96 mesi e massima di 120 mesi
 - possibilità di preammortamento fino a 12 mesi;
 - forma chirografaria, pertanto non assistiti da garanzie reali;
 - importo minimo pari a € 10.000,00 e massimo pari a € 1.500.000,00.

La garanzia è prestata da Confidi Centro Nord Soc. Coop. - in virtù del Regolamento per la concessione di garanzie alle PMI e Liberi Professionisti per l'attuazione dell'articolo 3 della L.R. 4/2020 e della Convenzione tra la Chambre ed il Confidi - per un valore massimo pari al 90% (e comunque non inferiore al 50%) dell'importo finanziato dalla Banca all'impresa. Pertanto, qualora il cliente risulti inadempiente nei confronti della Banca e la stessa escuta la garanzia del Confidi, quest'ultimo garantisce il pagamento del 90% del debito residuo risultante al momento della richiesta di escussione della Banca (per capitale, interessi e spese di qualsivoglia natura sostenute dall'Intermediario finanziatore), imputando:

- il 60% del debito residuo a valere sul Fondo Rischi della Regione nel limite dell'importo conferito;
- il 10% del debito residuo a valere sul Fondo Rischi della Chambre nel limite dell'importo conferito;
- il 20% del debito residuo a valere sul patrimonio del Confidi.

Qualora il Socio non possa accedere al Fondo Rischi della Chambre, la predetta imputazione sarà:

- per il 65% del debito residuo a valere sul Fondo Rischi della Regione nel limite dell'importo conferito;
- per il 25% del debito residuo a valere sul patrimonio del Confidi.

Nel caso in cui il Confidi rilasci una garanzia inferiore al 90%, ma comunque pari o superiore al 50% del finanziamento concesso dalla banca, e la stessa venga escussa dalla medesima banca per inadempienza del cliente, il Confidi provvede ad imputare a valere sui citati Fondi Rischi e sul patrimonio del Confidi le sopracitate percentuali proporzionalmente ridotte.

La Delibera di Garanzia rilasciata da Confidi Centro Nord Soc. Coop. determina per ogni operazione l'esatto limite percentuale della garanzia e l'importo massimo garantito.

L'eventuale escussione delle garanzie del Confidi da parte degli intermediari garantiti, nel caso di inadempimento dei soci debitori, e il conseguente rimborso agli stessi intermediari del valore residuo dei crediti garantiti può trasformare i precedenti crediti di firma in crediti per cassa del Confidi verso i soci debitori inadempienti. In tal caso, il Confidi deve essere rimborsato dai soci inadempienti. Su tali crediti matureranno anche i relativi interessi di mora che i soci debitori saranno tenuti a corrispondere, unitamente alle eventuali spese documentate sostenute per il recupero dei crediti medesimi, al Confidi in funzione del tasso di interesse di mora e del tempo intercorso tra la data di rimborso del credito da parte del Confidi agli intermediari garantiti e quella di pagamento al Confidi medesimo dei soci debitori (cfr. il successivo punto "principali oneri da sostenere per la prestazione della garanzia da parte del Confidi").

SEZIONE III - PRINCIPALI ONERI DA SOSTENERE PER LA PRESTAZIONE DELLA GARANZIA DA PARTE DEL CONFIDI

- 1. Quota Sociale.** Per richiedere l'intervento in garanzia del Confidi, è necessario preliminarmente diventare socio del Confidi stesso sottoscrivendo una quota sociale per un importo pari ad euro 516,00. La quota sociale deve essere riconosciuta - tramite bonifico - al Confidi all'atto della presentazione della domanda di ammissione a socio.
- 2. Spese di istruttoria.** Non è dovuto alcun compenso per verificare la capacità di rimborsare il finanziamento concesso o da concedere allo stesso da parte delle banche o altri intermediari finanziari.
- 3. Commissione di gestione.** Il socio deve riconoscere al Confidi una commissione di gestione annua a copertura delle spese amministrative per la gestione nel continuo della garanzia. Tale commissione è pari allo 0,45% del valore nominale del finanziamento ed è corrisposta e versata dal Socio in un'unica soluzione in via anticipata all'atto di erogazione/messa a disposizione del finanziamento tramite addebito autorizzato sul c/c del Socio e/o bonifico diretto a favore del Confidi e non viene restituita al socio in caso di estinzione anticipata - anche parziale - del finanziamento rispetto alla sua durata originaria.
- 4. Commissioni per la prestazione della garanzia.** La concessione della "Garanzia Confidi Centro Nord a valere su fondi ex L.R. 4/2020 e Convenzione Chambre Confidi 2020" rilasciata su affidamenti a medio termine è per il Socio a costo agevolato come stabilito nelle disposizioni della L.R. 4/2020 articolo 3 comma 2. **Non è dovuto alcun compenso per la copertura del rischio assunto dal Confidi.**
- 5. Ristrutturazione del debito, moratoria ai sensi del cosiddetto Avviso Comune (accordo ABI - PMI), allungamento e rinegoziazione del piano di ammortamento:** Il Socio deve riconoscere al Confidi le spese di istruttoria pari ad € 150,00 in misura fissa e le spese di gestione pari allo 0,10% annuo da calcolare sull'importo residuo del finanziamento per il numero degli anni di allungamento del piano di ammortamento. Tali spese e commissioni sono versate dal Socio in un'unica soluzione alla sottoscrizione dell'integrazione del contratto originario tramite ordine di addebito autorizzato sul c/c del Socio e/o bonifico diretto a favore del Confidi da parte del socio.
- 6. Interessi di mora su crediti per cassa.** Nel caso di trasformazione del credito di firma in credito per cassa (cfr. caratteristiche della garanzia prestata dal confidi), il socio deve remunerare il Confidi relativamente al credito per cassa. La predetta remunerazione (interessi di mora) viene determinata con riferimento all'ammontare del finanziamento rimborsato agli intermediari finanziari dal Confidi nonché ai giorni intercorrenti fra la data del predetto rimborso e la data di recupero dal socio da parte del Confidi ed in base ad un tasso di interesse fatto pari al tasso legale tempo per tempo vigente così come riportato nella seguente formula di calcolo:

$$\text{Interessi di mora} = \frac{\text{Capitale} \times \text{giorni} \times \text{tasso legale}}{36.500}$$

- 7. Spese di recupero dei crediti per cassa.** Nel caso di trasformazione del credito di firma in credito per cassa (cfr. caratteristiche della garanzia prestata dal Confidi), le spese documentate di vario tipo (legali, giudiziali ecc.) eventualmente sostenute dal Confidi per il recupero dei crediti per cassa verso i soci debitori vanno integralmente rimborsate dagli stessi al Confidi.

TASSO EFFETTIVO GLOBALE MEDIO (TEGM)

Per le operazioni di finanziamento il Socio può consultare lo specifico Tasso Effettivo Globale Medio previsto dall'Art. 2 della legge sull'usura (l.n.108/1996) presso la sede del Confidi nonché sul sito internet www.confidicentronord.it

SEZIONE IV - CLAUSOLE CONTRATTUALI CHE REGOLANO LA PRESTAZIONE DELLA GARANZIA DA PARTE DEL CONFIDI

Recesso: Il socio ha diritto di recedere dal contratto di garanzia previa liberatoria al Confidi stesso rilasciata dall'intermediario finanziatore garantito. In caso di recesso (sempre previa liberatoria al Confidi stesso rilasciata dall'intermediario finanziatore garantito) o di perdita di efficacia della garanzia rilasciata dal Confidi per estinzione anticipata del finanziamento garantito non è previsto alcun rimborso degli importi pagati per spese.

Tempi massimi per la chiusura del rapporto di garanzia: L'intervento del Confidi in garanzia del socio si chiude alla naturale scadenza della garanzia rilasciata dallo stesso Confidi oppure al momento dell'eventuale chiusura anticipata dell'operazione garantita (previo rilascio di un atto liberatorio da parte degli intermediari finanziari garantiti). Inoltre, a seguito dell'eventuale escussione da parte dell'istituto finanziatore delle garanzie rilasciate dal Confidi, il rapporto di garanzia si chiude, trasformandosi in un credito per cassa del Confidi verso i soci debitori inadempienti. Ai sensi dell'art. 1203 del Codice Civile, a seguito della liquidazione agli intermediari garantiti degli importi dovuti, il Confidi potrà rivalersi sulle imprese inadempienti per le somme pagate.

Tempi massimi per la chiusura del rapporto di credito per cassa nel caso di escussione della garanzia (che determina la trasformazione del credito di firma in credito per cassa): Il credito per cassa del Confidi verso i soci debitori che sorge a seguito dell'escussione della garanzia rilasciata si estingue una volta che tale credito sia stato integralmente rimborsato dai soci debitori unitamente ai relativi interessi di mora e spese documentate di vario tipo (legali, giudiziali ecc.)

Reclami e risoluzione stragiudiziale delle controversie: Il socio può presentare un reclamo al Confidi, per lettera raccomandata A/R indirizzata a Confidi Centro Nord Soc. Coop. - Via B. Festaz, 79 - 11100 Aosta (AO), fax: 0165 43301, o per via telematica all'indirizzo di posta elettronica: reclami@confidicentronord.it o posta elettronica certificata: reclami@pec.confidicentronord.it Il Confidi deve rispondere entro 60 giorni.

Se il socio non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro, si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere al Confidi.

Le comunicazioni periodiche e qualunque altra comunicazione al Socio vengono trasmesse gratuitamente dal Confidi al Socio in forma cartacea o in forma elettronica all'indirizzo indicato dallo stesso. In ogni momento del rapporto il Socio ha il diritto di cambiare la modalità di comunicazione utilizzata previa comunicazione al Confidi e si impegna a comunicare eventuali variazioni dei predetti indirizzi.

DEFINIZIONI DEI TERMINI UTILIZZATI NEL PRESENTE FOGLIO INFORMATIVO

Arbitro Bancario Finanziario (ABF): strumento di risoluzione stragiudiziale delle controversie istituito dalla Banca d'Italia.

Banche o altri intermediari: le banche e gli altri intermediari finanziari che hanno sottoscritto le apposite convenzioni con Confidi Centro Nord Soc. Coop. in relazione a ciascuna tipologia di operazione.

Confidi: i consorzi e le società che svolgono l'attività di garanzia collettiva dei fidi e cioè che utilizzano risorse provenienti in tutto o in parte dalle imprese consorziate o socie per la prestazione mutualistica ed imprenditoriale di garanzie volte a favorire il finanziamento delle imprese socie da parte delle banche e degli altri soggetti operanti nel settore finanziario.

Definizione PMI (cfr. D.M. 18/04/2005 del Ministero delle Attività Produttive, pubblicato sulla G.U. n. 238 del 12/10/2005, e raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE del 06/05/2003): La categoria delle microimprese, delle piccole imprese e delle medie imprese (collettivamente definita PMI) è costituita da imprese che hanno meno di 250 occupati, e hanno un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di Euro, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di Euro (tali due requisiti entrambi sussistere). In particolare, nell'ambito della categoria delle PMI, si definisce piccola impresa l'impresa che ha meno di 50 occupati, e ha un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di Euro. Nell'ambito della categoria delle PMI, si definisce microimpresa l'impresa che ha meno di 10 occupati, e ha un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di Euro.

Garanzia prestata dal Confidi: obbligo che assume il Confidi, previa richiesta del socio del Confidi stesso, verso una banca o altro intermediario per garantire il rimborso del finanziamento concesso dai predetti intermediari al medesimo socio del Confidi.

Tasso Effettivo Globale Medio: tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell'Economia e delle Finanze come previsto dalla legge sull'usura.

Credito di firma: la garanzia prestata dal Confidi, su richiesta del cliente/debitore garantito, con il quale il Confidi stesso si impegna a far fronte a eventuali inadempimenti relativi al rimborso del finanziamento concesso al cliente/debitore garantito dalle banche o da altri intermediari finanziari.

Offerta in sede: quando la garanzia viene offerta dal Confidi nella propria sede o nelle proprie dipendenze. Per "dipendenza" si intende qualunque locale del Confidi adibito al ricevimento del pubblico per le trattative e la conclusione di contratti, anche se l'accesso è sottoposto a forme di controllo.

Offerta fuori sede:

Socio del Confidi: le imprese che partecipano al capitale del Confidi.

R.A.V.A.: Regione Autonomia Valle d'Aosta

Chambre: Camera Valdostana delle Imprese e delle Professioni - Chambre Valdôtaine des Entreprises et des Activités Libérales

Contributo in c/capitale: sovvenzione diretta in denaro

De minimis: individua gli aiuti di piccola entità che possono essere concessi alle imprese senza violare le norme sulla concorrenza. L'importo totale massimo degli aiuti di questo tipo ottenuti da una impresa non può superare, nell'arco di tre anni, i 200.000 euro.

Data

per CONFIDI CENTRO NORD SOC.COOP.